



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20250050374	
Data	23-09-2025	
Codice e Num. Det.	DDVA4 - 822 - 2025	

OGGETTO:

AUA FRATELLI TORTI SRL SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA MARCONI 54 MOLINO DEI TORTI. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013.

DIREZIONE AMBIENTE
SERVIZIO AUA - CONTENZIOSO AMBIENTALE

Oggi la sottoscritta ing. Elena Biorci, Dirigente della Direzione Ambiente della provincia di Alessandria, presso la sede della medesima direzione, sita in via Galimberti 2 Alessandria,

VISTI

- l' art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 35 del nuovo Statuto Provinciale approvato dall'Assemblea dei Sindaci con Deliberazione n. 2/77205 del 30/09/2015;
- il Decreto presidente provincia Alessandria 118/2025 del 15.07.2025 (attribuzione dirigenziale ingegnere Elena Biorci);

RICHIAMATI

- il D.P.R. n. 160/2010 (Semplificazione e riordino disciplina Sportello unico attività produttive) per gli articoli che interessano nel presente procedimento;
- integralmente il D.P.R. n. 59/2013 con particolare riguardo agli articoli 2 comma 1 lettera b) (attribuzione alle Province qualifica di Autorità Competente) e 3 comma 1 (tipologia di autorizzazione da rilasciare) del precitato D.P.R. (Autorizzazione unica ambientale);
- la circolare Ministero dell' Ambiente 49801 del 07.11.2013;
- la circolare del Presidente Giunta Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB-1145DB;
- la Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione";

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

- il DPGR 6 luglio 2015, n. 5/R "Regolamento regionale recante modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7/R del 30 maggio 2016, Regolamento regionale recante "Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)";
- il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i con particolare riguardo alla normativa di settore, per il presente atto, relativa a scarico idrico industriale in fognatura (articolo 124 e seguenti) nonché la correlata normativa regionale di settore;
- la legge n. 447/1995 comunicazione o nulla osta di cui all'art 8 comma 4 o 6 (impatto acustico) e la legge regionale n. 52/2000 e s.m.i. in materia di rumore;

Premesso

che la ditta Fratelli Torti srl per la sede operativa di Molino dei Torti via Marconi 54 ove svolge attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli è titolare di provvedimento di autorizzazione unica ambientale ex Dpr 59/2013 e s.m.i dell'8 giugno 2016 originario rilasciato dal Suap competente, atto di cui è parte integrante il provvedimento di adozione di questa provincia DDAB1-489-2016 del 04.05.2016 e s.m.i (con riguardo all'addenda 27750 del 02.05.2019);

che il titolo originario è sostituito per modifica sostanziale da determinazione di adozione DDVA4-1201-2024 del 13.12.2024 e s.m.i tuttora vigente

che in data 13.05.2025 Gestione Acqua spa, gestore della fognatura ove recapita lo scarico industriale della ditta, trasmetteva nota con la quale, fra l'altro avanzava richiesta di modifica d'ufficio delle prescrizioni autorizzative apposte con Aua vigente;

che in data 21.05.2025 (protocollo 26336) veniva convocata conferenza dei servizi per la disamina di diverse fattispecie autorizzative, stante la persistenza di diverse problematiche correlate al provvedimento di Aua (con particolare riguardo alla comunione dello scarico di acque industriali e di acque di cui all'articolo 113 decreto legislativo 152/06 formante oggetto di pregressi atti amministrativi),

che gli esiti e le risultanze dell'organo collegiale venivano inviate ai partecipanti con nota 30916 del 10.06.2025;

che in data 13.06.2025 il gestore della pubblica fognatura faceva pervenire proprio parere tecnico specifico in merito a un quesito emerso in conferenza dei servizi e richiesto: in particolare Gestione Acqua spa, nelle more di un deposito di progetto su acque meteoriche da parte della ditta Fratelli Torti srl, acconsentiva allo scarico temporaneo nelle rete fognaria delle acque di cui all'articolo 113 decreto legislativo 152/06 per un periodo di un anno dalla data del 10.10.2024 per motivazioni contenute nel precitato parere a cui si rimanda;

che in ottemperanza a quanto emerso dalla conferenza dei servizi, la ditta faceva pervenire con nota protocollo 38055 del 10.07.2025 proprio riscontro alle richieste dell'organo collegiale;

che con protocollo provincia 39473 del 17.07.2025 si richiedeva espressione di parere al Gestore della fognatura il quale, a seguito di sua specifica richiesta e nulla osta ad EgAto6, faceva pervenire proprio parere definitivo unitamente a prescrizioni tecniche i 15.09.2025 con nota protocollo provincia Alessandria 48975;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Considerato

Che nel caso di specie è stato provato dall'istante che sussistono requisiti tecnici, giuridici, economici e fattuali in forza dei quali deve necessariamente operarsi in deroga al precetto generale secondo cui gli scarichi idrici industriali (articolo 124 decreto legislativo 152/06) e quelli derivanti dalle cosiddette acque di prima pioggia (articolo 113 decreto legislativo 152/06) devono essere separati;

che pertanto lo scarico industriale in forza di parere agli atti del fascicolo, deve accogliere nella propria sede anche quello delle acque ex articolo 113 decreto legislativo 152/06 e smi;

che, sebbene in via generale le acque di cui all'articolo 113 D. Lgs. 152/06 e smi non rientrino nel novero dei titoli di cui al Dpr 59/2013 (Aua), appare necessario procedere a fornire precetti giuridici e prescrizioni anche per quel genere di scarico stante l'assoluta eccezione dell'istanza, eccezione corroborata come già specificato sopra da elementi di fatto e di diritto che la giustificano e la rendono necessaria;

che in particolare nel caso di specie il punto di scarico finale in pubblica fognatura da parte della ditta è uno solo comprendente le due differenti origini di scarico, condizione che rende necessario separare i due punti prescrittivi secondo modalità scelte dal gestore e fatte proprie dal presente atto;

Valutato

che la tipologia di intervento richiesto è stata valutata come modifica d'ufficio;

Che le modifiche che si intendono apportare vanno a modificare buona parte degli allegati e delle prescrizioni tecniche della DDVA4-1201-2024 del 13.12.2024 e smi nonché degli atti del procedimento conclusosi con la precitata determinazione;

che inoltre a seguito della disamina del fascicolo agli atti DDVA4-1201-2024 del 13.12.2024 e smi è emerso che è necessario procedere a nuovo titolo per esigenze di chiarezza e trasparenza amministrativa;

Che in particolare per esigenze di chiarezza procedimentale e di trasparenza amministrativa si rende necessario emettere nuovo provvedimento di Adozione per modifica d'ufficio, ferme restando la sussistenza di risultanze e atti del pregresso procedimento (conclusosi con la DDAB1-489-2016 del 04.05.2016 e smi (con riguardo all'addenda 27750 del 02.05.2019) e delle risultanze degli atti del procedimento del titolo vigente DDVA4-1201-2024 del 13.12.2024 e smi e che, per quanto non espressamente richiamate nel presente atto, vengono fatte confluire nel presente provvedimento;

che la scadenza dell'autorizzazione unica ambientale deve considerarsi quella indicata nella DDAB1-489-2016 del 04.05.2016 e smi posto che la modifica sostanziale non determina una nuova istanza di rilascio Aua ma la variazione del titolo Aua precedentemente e originariamente adottato e rilasciato, sostituito per esigenze di trasparenza e chiarezza amministrativa;

Visti

la documentazione relativa al procedimento originale che ha portato all'adozione del provvedimento di adozione DDAB1-489-2016 del 04.05.2016 e smi (con riguardo all'addenda 27750 del 02.05.2019) che si

richiama integralmente nonché dell'eguale documentazione relativa all'emissione del titolo vigente di Aua oggetto della presente revisione DDVA4-1201-2024 del 13.12.2024 e smi;

il parere complessivo del Gestore della pubblica fognatura nonché gli allegati trasmessi per la predisposizione del provvedimento finale;

DETERMINA

1) di adottare il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 a favore della Ditta richiedente F.lli Torti srl (partita iva 00859690067) con sede legale ed operativa in via Guglielmo Marconi n.54, Molino dei Torti (dati catastali: foglio 2 particelle 358-359) corrente in persona del Legale rappresentante pro tempore presso la sede legale della ditta, così come indicato dalla Ditta stessa [DPR 59/2013 articolo 3 comma 1 lettera: a) scarichi di acque reflue in pubblica fognatura] secondo le modalità ed ubicazione indicati in istanza.

2) E' fatto obbligo alla Ditta F.lli Torti srl per la sede operativa di via Marconi 54 Molino dei Torti, di rispettare le seguenti prescrizioni:

A) PRESCRIZIONI TECNICHE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA (articolo 3.1 lettera a) DPR 59/2013 - articoli 124 e seguenti D. Lgs. 152/2006 e smi)

ACQUE INDUSTRIALI

Per lo scarico industriale della ditta FRATELLI TORTI SRL in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dal proprio insediamento produttivo sopra detto, secondo i parametri e le prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

1 a.i.) Limiti di accettabilità

La Ditta si obbliga a conseguire, mantenere e a rispettare i limiti di accettabilità di cui nel seguito:

Parametri	Unità misura	Tab. 3 All.5 parte III D. Lgs. 152/06	Valori in deroga
Allumini o	mg/l	2	10
Ferro	mg/l	4	15

Per i valori dei parametri non citati, si fa riferimento ai limiti previsti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – scarico in fognatura.

I valori limite di scarico non possono essere conseguiti mediante diluizione.

Lo scarico in fognatura del reflujo industriale deve rispettare i limiti indicati sopra sia durante l'avviamento che la gestione e/o manutenzione del nuovo impianto di trattamento delle acque prodotte dall'attività.

2 a.i.) Quantitativo scaricato

Le portate effluenti dal proprio insediamento produttivo sopracitato ed oggetto della presente sono autorizzate sino ad un limite massimo di 6000 mc/anno.

Resta inteso che il gestore, a salvaguardia del proprio impianto di depurazione, avrà comunque facoltà di imporre una riduzione della portata sopraindicata o richiedere una regolazione continua della stessa.

3 a.i.) Strumenti di misura e campionamento

Il misuratore di portata di scarico del refluo industriale deve essere posizionato sulla tubazione collocata in pozzetto ispezionabile, in cui non possano, in nessun modo, confluire altri reflui. In considerazione del fatto che le tubazioni di scarico del sistema di filtrazione Drybox non sono fisse, la Ditta deve garantire che il refluo non confluisca accidentalmente nel pozzetto di scarico, senza adeguata misurazione.

4 a.i.) Prescrizioni

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno presentare la denuncia dei volumi scaricati nell'anno solare precedente, attraverso la compilazione ed invio al Gestore dell'apposita modulistica reperibile sul sito di Egato 6 Alessandrino.

2. Mantenere pulito il pozzetto di scarico finale nonché effettuare la manutenzione periodica dell'impianto di pretrattamento al fine di garantire la miglior qualità dei reflui allo scarico.

3. Comunicare via Pec al Gestore, con preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi, l'attivazione del rilascio dello scarico industriale in pubblica fognatura.

4. In merito alla pianificazione delle analisi sui reflui industriali allo scarico, la Ditta dovrà dandone comunicazione via Pec al Gestore con preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi, effettuare i seguenti campionamenti in occasione del rilascio in fognatura pubblica dello scarico industriale:

a) dalla piena efficacia dell'atto di addenda, rilasciato dalla Provincia con n.p.g. 11931/2025 del 06/03/2025, e sino al mese di agosto 2025 effettuare su almeno 4 (quattro) campionamenti rappresentativi la determinazione di: COD, Solidi sospesi totali, azoto nitroso e tutti i metalli di cui alla Tabella 3 allegato 5 parte Terza del decreto legislativo 152/06 e su un (1) campione da effettuarsi nello stesso periodo la determinazione di tutti i parametri della Tabella 3 Allegato 5 alla parte Terza del decreto legislativo 152/06;

b) Nel periodo settembre – dicembre 2025 una (1) determinazione di tutti i parametri della Tabella 3 Allegato 5 alla parte Terza decreto legislativo 152/06.

5. I rapporti di prova emessi da laboratorio accreditato dovranno essere trasmessi immediatamente dopo la conclusione di ogni determinazione analitica. In caso di superamento dei limiti, la ditta dovrà provvedere a:

dare immediata comunicazione al gestore

provvedere all'attivazione di azioni correttive necessarie

effettuare ricontrollo e trasmissione di evidenza dei limiti di rientro.

7. Produrre una planimetria allegata al provvedimento AUA in cui siano riportate le reti di raccolta delle acque meteoriche, dello scarico civile e dello scarico industriale, con i relativi punti di recapito finale da rendere ispezionabili a terzi (Gestore / Enti di controllo).

8. Predisporre un sistema che consenta uno scarico graduale e costante del refluo industriale, in occasione del rilascio in pubblica fognatura.

5 a.i.) Sospensione

Nel caso di scarichi anomali, la Ditta dovrà tempestivamente sospendere lo sversamento dei reflui e adottare ogni soluzione tecnica necessaria per minimizzare gli effetti dell'evento e per ripristinare le condizioni a norma, segnalando al Gestore l'avvenuto incidente.

La Ditta dovrà altresì sospendere lo scarico dei reflui su richiesta del Gestore qualora l'impianto di recapito dovesse presentare anomalie, inconvenienti e condizioni tali da non garantire l'efficacia dei trattamenti e la conformità ai limiti di legge in materia di scarichi ovvero richieda un fermo od altri interventi per manutenzione, ovvero ciò sia imposto da prescrizioni dell'Autorità competente.

La ripresa degli scarichi potrà avvenire solo dietro nulla osta del Gestore.

6 a.i.) Controlli

Il Gestore è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di scarico e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. La Ditta si impegna a consentire e facilitare gli accessi del personale incaricato per le ispezioni, prestando ogni collaborazione necessaria od anche soltanto utile allo scopo.

7 a.i.) Variazioni

La Ditta è tenuta a segnalare tempestivamente qualsiasi variazione circa gli elementi costitutivi dell'autorizzazione (modificazioni della titolarità dell'insediamento, della tipologia dello scarico, di portate e concentrazioni, del ciclo produttivo, etc.) o l'ampliamento, trasferimento, mutamento di attività o la cessazione dell'attività lavorativa. In caso di variazione di ragione sociale, dovrà essere presentata apposita istanza di voltura.

8 a.i.) Corrispettivo del servizio

Ai sensi della vigente normativa, per il servizio di fognatura e depurazione è dovuto dalla Ditta sulla base della qualità e quantità dell'acqua scaricata, un corrispettivo determinato sulla base delle normative vigenti e future emanate dall'Autorità d'Ambito (EGATO6 Alessandrino) competente e dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Le tariffe si intendono al netto dell'IVA di legge. Per ogni questione afferente il presente punto, la ditta deve rapportarsi con il Gestore della pubblica fognatura.

ACQUE METEORICHE

Per lo scarico delle acque meteoriche della ditta FRATELLI TORTI SRL in pubblica fognatura, richiamato quanto riportato in premessa, secondo quanto contenuto nel presente provvedimento.

1 a.m.) Prescrizioni

realizzare, entro sei mesi dall'emissione del provvedimento, un bacino di laminazione delle acque meteoriche di volumetria $\geq 1.500 \text{ m}^3$, tale da rilasciare in fognatura una portata fino a 17 l/sec, ovvero di 10 l/sha, in tempo di pioggia;

installare, entro sei mesi dall'emissione del provvedimento, un sistema di svuotamento del bacino di laminazione, da attivare ad evento meteorico concluso, con rilascio in pubblica fognatura delle acque pluviali, prive di solidi, con portata pari a 2 litri al secondo per ettaro di superficie impermeabilizzata;

prevedere, entro sei mesi dall'emissione del provvedimento, un punto di scarico delle acque meteoriche in pozzetto separato rispetto a quello dello scarico industriale;

installare, prima dell'attivazione dell'impianto di cui ai punti precedenti e comunque entro sei mesi dall'emissione del provvedimento, un misuratore di portata delle acque meteoriche che confluiscono in fognatura, con comunicazione al Gestore a mezzo p.e.c., entro il 31 gennaio di ogni anno, della portata scaricata nell'anno solare precedente;

prevedere manutenzioni periodiche del misuratore di portata, così da garantirne il funzionamento continuo e recapitare al Gestore, unitamente al dato di portata conferito di cui sopra, copia del report di taratura effettuata da ditta esterna con cadenza annuale.

2 a.m.) Corrispettivo del servizio

la Ditta, seppur in assenza di un Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche, dovrà corrispondere al gestore un corrispettivo:

per le acque di prima pioggia, calcolato secondo la formulazione prevista dall'art. 23 del Regolamento Generale di Fognatura, dicembre 2023, per i servizi di fognatura e depurazione delle acque di prima pioggia, pari a 3.512 €, a partire dall'intera annualità 2025;

per le acque di seconda pioggia, calcolato considerando la portata di acque meteoriche scaricate in fognatura, così come rilevata annualmente da apposito misuratore, decurtata la portata di prima pioggia (2.380 m3), già tariffata come al punto precedente. Sul delta positivo riscontrato (nessun rimborso sarà riconosciuto in caso di delta negativo), si moltiplicherà il volume ottenuto per il coefficiente "A" pari a 0,9 e "K" pari a 0,8.

3 a.m.) I rapporti di prova emessi da laboratorio accreditato dovranno essere trasmessi immediatamente dopo la conclusione di ogni determinazione analitica. In caso di superamento dei limiti, la ditta dovrà provvedere a:

dare immediata comunicazione al gestore
provvedere all'attivazione di azioni correttive necessarie
effettuare ricontrollo e trasmissione di evidenza dei limiti di rientro

4 a.m.) Controlli

Il Gestore è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di scarico e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. La Ditta si impegna a consentire e facilitare gli accessi del personale incaricato per le ispezioni, prestando ogni collaborazione necessaria od anche soltanto utile allo scopo.

5 a.m.) Variazioni

La Ditta è tenuta a segnalare tempestivamente qualsiasi variazione circa gli elementi costitutivi dell'autorizzazione (modificazioni della titolarità dell'insediamento, della tipologia dello scarico, di portate e concentrazioni, del ciclo produttivo, etc.) o l'ampliamento, trasferimento, mutamento di attività o la cessazione dell'attività lavorativa. In caso di variazione di ragione sociale, dovrà essere presentata apposita istanza di voltura.

B) PRESCRIZIONI GENERALI

1) il presente provvedimento attiene esclusivamente l'autorizzazione alla Ditta relativamente a:

- Scarichi di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del capo II, Titolo IV, sezione II, parte terza del D.Lgs. 152/2006 e smi (articolo 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013)

Tutte le altre tipologie di autorizzazione indicate all'articolo 3 DPR 59/2013 non sono state richieste, e pertanto non formano oggetto della presente autorizzazione. Qualora sopravvenisse l'obbligo da parte della Ditta di dotarsi di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte. La presente, inoltre, non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti anche in materie che esulano dalla normativa di autorizzazione unica ambientale;

2) qualora la Ditta decidesse di fruire di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte;

3) il presente provvedimento inoltre non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti;

4) sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi;

5) si richiama integralmente l'articolo 6 del DPR 59/2013 con particolare riguardo all'obbligo in capo al soggetto autorizzato dal presente atto che intenda effettuare una modifica di attività o impianto di darne comunicazione immediata preventiva alla modifica stessa. Per le procedure amministrative del caso, si richiama l'articolo 6.2 DPR 59/2013 rammentando che deve intendersi modifica al presente atto anche la

semplice sostituzione del legale rappresentante che, formalmente, rimane il soggetto persona fisica autorizzata fino a nuova comunicazione a cura della ditta autorizzata. Qualora invece la modifica che si intenda effettuare sia sostanziale è fatto obbligo alla ditta di presentare domanda di autorizzazione ex articolo 4 DPR 59/2013;

6) si richiama integralmente l'articolo 5 del DPR 59/2013 con particolare riguardo al comma 5 (Facoltà di imposizione da parte dell'autorità competente di rinnovo o revisione del presente provvedimento in determinate casistiche);

7) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico con particolare riguardo a: Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico); DPCM 1 marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno); DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore); Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico); D.G.R. 02.02.2004, n. 9-11616; L.R. n. 52/2000 (art. 3, comma 3, lettera c), criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico);

8) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune competente per territorio verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso, la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000.

Sono fatte salve le risultanze e gli atti dei pregressi procedimenti citati in atti e conclusi con DDVA4-1201-2024 del 13.12.2024 e smi nonché della determinazione DDAB1-489-2016 del 04.05.2016 e smi (con riguardo all'addenda 27750 del 02.05.2019) che, per quanto non espressamente richiamati nel presente atto, vengono fatti confluire nel presente provvedimento per le motivazioni meglio sopra richiamate in premessa;

E' sostituita integralmente la DDVA4-1201-2024 del 13.12.2024 e smi con il presente atto richiedendo contestualmente al Suap in indirizzo di procedere al rilascio di nuovo provvedimento debitamente aggiornato. L'efficacia del presente atto è subordinata al rilascio da parte del Suap competente di titolo Aua debitamente aggiornato

La presente autorizzazione ha durata di 15 (quindici) anni dalla data di rilascio (articolo 3.6 DPR 59/2013) e pertanto fino al 31 maggio 2031 per i motivi meglio indicati in premessa. E' fatto obbligo alla ditta che intenda procedere al rinnovo del presente atto di inviare all'autorità competente mediante Suap, istanza aggiornata ex articolo 4.1. Tale domanda DEVE essere inviata ALMENO 6 (sei) mesi prima della scadenza. Si richiama il contenuto dell'articolo 5 DPR 59/2013.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

La Ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data

successiva al rilascio alla Ditta dell'autorizzazione. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative nella materia attinente la presente autorizzazione.

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale nuovo e/o ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della Ditta, derivante da normativa diversa da quella nel presente provvedimento (con particolare riferimento alla normativa antincendio), nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori delle materie di competenza.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/2006 e smi nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

Si dà atto dell'avvenuta registrazione della presente determinazione nel registro informatico della Direzione Ambiente.

Il presente viene trasmesso al Suap competente ai fini del rilascio e della notificazione ai soggetti interessati ai sensi del DPR 59/20213 (articolo 4 comma 7).

L'atto finale di cui sopra sarà trasmesso ai competenti uffici tecnici interni coinvolti nel presente procedimento ai fini degli opportuni adempimenti del caso.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Ing. Elena Biorci

Dirigente della Direzione Ambiente

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio)

